

Carlotta Latini

## **La Grande disputa della proprietà collettiva nel “laboratorio camerte”. Il Discorso del 20 novembre del 1887 a Camerino di Giacomo Venezian**

*The Great debate about the collective ownership in the  
“laboratorio camerte”. The speech of 20 November 1887 in  
Camerino of Giacomo Venezian*

SOMMARIO: 1. Alcuni cenni biografici – 2. Il “laboratorio camerte”. Il Discorso del 20 novembre del 1887 a Camerino.

The essay is an introduction about the Discorso of Giacomo Venezian in Camerino, entitled *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, Discorso letto il giorno 30 novembre 1887 per l’inaugurazione degli studii nell’Università di Camerino.

KEYWORDS: Township; rights of common; collective ownerships; liquidation; State properties.

### 1. Alcuni cenni biografici

Nato il 7 dicembre del 1861 a Trieste, Giacomo Venezian aveva seguito studi classici. Politicamente parlando, si inseriva nell’ambiente politico e culturale triestino, di stampo irredentista. Dopo la laurea a Bologna con Oreste Regnoli, e la conoscenza e frequentazione di Enrico Ferri<sup>1</sup>, con il quale manterrà un solido legame, studierà a Roma sotto la guida di Francesco Filomusi-Guelfi. Con Enrico Ferri manterrà rapporti non di semplice colleganza, ma una sincera stima e affezione tipiche di un allievo con il suo maestro.

Del metodo di Ferri e della Scuola positiva si evincono tracce sia nell’ambito dei suoi studi sulla responsabilità civile, sul risarcimento del danno e sul torto oggettivo (immediata traduzione dall’inglese *Torts*), sia nell’ambito delle riflessioni sulla proprietà collettiva, di cui Venezian si

---

<sup>1</sup> Per il rapporto tra Enrico Ferri e Giacomo Venezian cfr. C. LATINI, *Storia di un giurista ‘eretico’. Il diritto e il processo penale nel pensiero di Enrico Ferri*, Napoli, 2018, pp. 33 e ss.

occupa nel Discorso che legge a Camerino il 20 novembre 1887, appena giunto presso la Facoltà di giurisprudenza. Era prassi per l'Ateneo invitare a tenere Discorsi inaugurali, a leggere prolusioni, generalmente all'inizio dell'anno accademico, i nuovi e giovani professori appena incaricati. In particolare, la Facoltà di giurisprudenza camerte di quegli anni, aveva un metodo virtuoso di scelta dei migliori e promettenti docenti, che la portò ad avere come professori coloro che sarebbero divenuti i maggiori esponenti della scienza giuridica italiana tra Otto e Novecento. Venezian è giovane e appena arrivato, ma si legherà fortemente a questa terra, anche riuscendo rapidamente a intuire l'importanza di alcune tematiche scientifiche.

Il metodo di Venezian è dunque per molti aspetti innovativo, almeno nell'ambito della civilistica: segue poco infatti i sentieri già sperimentati dalla civilistica italiana e le seduzioni della dogmatica, e sceglie un tema che rappresenta il punto di crisi del dogma della proprietà borghese, ovvero la proprietà collettiva. La scelta è connessa alle vicende delle proprietà collettive, ormai al centro di un dibattito serrato, e forse anche inatteso, per le ex province degli Stati della chiesa, e che vide come protagonista tra gli altri Giovanni Zucconi, di cui Venezian sposò la nipote.

La nomina a professore incaricato di diritto civile e romano a Camerino nel 1886 dove rimase fino alla fine del 1887, ha lasciato un'eredità culturale più duratura della sua permanenza in Facoltà, dato che dopo poco più di un anno, si spostava a Macerata. Venezian ha indubbiamente avuto il merito di avere saputo cogliere uno dei tratti salienti dell'economia camerte e delle esigenze legate ai pascoli e ai boschi delle zone circostanti. In effetti il Discorso di Venezian si colloca nell'ambito del dibattito sugli usi civici e le proprietà collettive, che aveva investito l'intero Paese, rispetto alla loro abolizione resa necessaria in relazione alle difficoltà che tali "reliquie" della proprietà collettiva avrebbero rappresentato rispetto alla modernizzazione dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'economia complessiva del Paese.

Sicuramente dalle pagine del *Discorso* emerge una figura diversa rispetto al triestino del quale, ha scritto Paolo Grossi, si era parlato spesso mettendo l'accento sul nazionalista, sull'irredentista, sull'eroe della Grande guerra, mentre molto meno si era, almeno in passato, parlato del giurista<sup>2</sup>. Negli

---

<sup>2</sup> P. GROSSI, *Venezian Giacomo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi et al., II, Bologna 2013, pp. 2029-2032; I. BIROCCHI, *Venezian Giacomo*, [https://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-venezian\\_%28Dizionario-Biografico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-venezian_%28Dizionario-Biografico%29/); cfr. V. POLACCO, *Venezian Giacomo*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, XIV (1916), I, pp. 1-17; L. BARASSI, *Danno e risarcimento fuori dei contratti*, *ibid.*, XVI (1918), parte 1, pp. 560-575; G. BRINI, *Commemorazione di G. V.*, Bologna, 1919 (in estratto); B. DUSI, *L'opera scientifica di Giacomo Venezian e di Gian Pietro Chironi*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, XX (1922), 1, pp. 1-22; S. BARZILAI, *Luci ed ombre del passato. Memorie di vita politica*, Milano, 1937, pp. 8-16; P. GROSSI, 'Un altro modo di possedere'. *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria (1977)*, *Ristampa anastatica*, Milano, 2017, pp. 214-216, 257-271, 382 s., 388-390; G. CIANFEROTTI, *Giuristi e mondo accademico di fronte all'impresa di Tripoli*, Milano, 1984, pp. 55-59; G. CAZZETTA, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune*

ultimi anni la letteratura storico-giuridica credo abbia evidenziato l'importanza del ruolo di Venezian come giurista interprete della civilistica italiana, per alcuni suoi aspetti, intesa non come una scienza solipsistica chiusa in un recinto di esclusivo stampo pandettistico o dogmatico, o tecnicista, ma come una scienza in stretto contatto con la realtà, e soprattutto in comunicazione con le altre scienze, evitando impostazioni dicotomiche talvolta sterili. Dalla corrente del positivismo e da un'idea di diritti sociali in fieri e dei diritti tout-court, matureranno le riflessioni sulla proprietà collettiva, sul risarcimento del danno, sulle tutele del diritto d'autore.

## 2. Il “Laboratorio camerte”. Il Discorso del 20 novembre del 1887 a Camerino

Il Discorso letto da Venezian il 20 novembre del 1887 per l'inaugurazione degli studi dell'Università di Camerino, fu inserito nell'Annuario universitario del 1887-1888. Il testo che si ripubblica di seguito è tratto dall'Annuario e riletto e confrontato con quello poi pubblicato nelle *Opere giuridiche* di Giacomo Venezian, vol. II<sup>3</sup>. La scelta di un tema come quello degli usi civici per una prolusione colloca Giacomo Venezian tra i civilisti più originali tra Otto e Novecento. Il tema degli assetti fondiari collettivi era in realtà centrale nel corso dell'Ottocento, e soprattutto lo diventerà all'indomani dell'Unità d'Italia. In questo senso non deve stupire la scelta di questo tema che tra gli anni Settanta dell'Ottocento fino alla fine del secolo, aveva animato quella che Paolo Grossi ha definito “La grande disputa sulla proprietà collettiva<sup>4</sup>”.

Venezian utilizza un metodo di studio del diritto in relazione ad una possibile “funzione sociale” di alcuni istituti, come anche la proprietà, e questo spiega come i suoi interessi siano confluiti verso un tema che in quel momento storico era rilevante per il territorio camerte. Presume una concezione della proprietà borghese segnata dall'individualismo possessivo, rafforzato dall'ascesa della borghesia e fondato sui codici, approccio che

---

*civilistico (1865-1914)*, Milano, 1991, pp. 265-300; G. MARTINA S.J. - E. CAPIZZANO, *G. V., Camerino*, 1992; M.C. DE RIGO, *I processi verbali della Facoltà giuridica romana 1870-1900*, Roma, 2002, pp. 394-396; M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile*, Torino, 2013, pp. 76-79.

<sup>3</sup> Dispongo del volume che mi è stato donato dalla famiglia Venezian, in particolare da Felicia Venezian Arrieta e Sergio Venezian, che ringrazio per essere venuti alla giornata di commemorazione di Giacomo Venezian svoltasi il 27/10/2015, e organizzata a Camerino insieme a Paolo Grossi. Fu un'idea di Paolo Grossi quella di ricordare la figura del giurista a distanza di cento anni dalla morte, proprio nella “sua” Camerino. La partecipazione della famiglia e della comunità furono testimonianza del ricordo e dell'affetto verso l'autore del *Discorso* di cui in questa sede si tratta. Sono ormai trascorsi molti anni da quel pomeriggio un po' grigio, freddo, ma emozionante, passato nell'aula Venezian del Palazzo Ducale: ne conservo un caro ricordo, per la giornata scientificamente fruttuosa e per la presenza del Maestro, Paolo Grossi. Cfr. *Opere giuridiche di Giacomo Venezian, vol. II, Studi sui diritti reali e sulle trascrizioni, le successioni, la famiglia*, Roma, 1920.

<sup>4</sup> P. GROSSI, “Un altro modo di possedere, cit., p. 113; P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, Macerata, 2019.

chiaramente non condivide, nella consapevolezza del contrasto profondo esistente tra questa concezione e quella legata alla proprietà collettiva e agli assetti comunitari<sup>5</sup>.

La questione sociale nel corso del secolo XIX non aveva, com'è noto, investito solo il rapporto tra operai e padroni, reso complicato a causa dello scarno schema della *locatio operarum*, ma anche i rapporti in agricoltura, contribuendo a mettere in luce l'egoismo della prospettiva individualistica scelta dal codice civile del 1865 relativamente ai rapporti tra i privati. La centralità di tale codice nato nel segno del modello francese, non arginava ma anzi contribuiva ad accendere le polemiche su come affrontare le richieste di tutele e di diritti sociali<sup>6</sup>.

La diffusione del socialismo giuridico in Italia si presenta in forma composita, e trova espressione in autori molto diversi tra loro<sup>7</sup>. Darwinismo, spenserismo, evoluzionismo, faranno il loro ingresso, insieme al solidarismo ispirato al *Kathedersozialismus*, nell'ambito della civilistica italiana.

Il giovane giurista sceglie un tema 'eretico' per un discorso inaugurale, come quello degli usi civici, specie se si tiene conto di quella sorta di ansia di stampo liquidatore che aveva caratterizzato il legislatore rispetto a tutte le forme di godimento della terra che Paolo Grossi, riprendendo Cattaneo, aveva qualificato "un altro modo di possedere"<sup>8</sup>. Non è ovviamente un caso, ma si tratta di un'opzione che si colloca in un dibattito piuttosto acceso, che vede un ruolo centrale proprio in quel milieu culturale che vediamo fiorire a Camerino in quel periodo. L'anno prima Giovanni Zucconi<sup>9</sup> – deputato marchigiano, avvocato, professore universitario – aveva scritto un'importante Relazione tenuta come segretario della commissione parlamentare nella seduta del 30 marzo del 1886 sul disegno di legge Grimaldi sulla servitù di pascolo, semina, legnatico, ecc. Grazie anche al contributo di Zucconi, fu attenuata quell'impronta liquidatoria che caratterizzava gli interventi relativi

<sup>5</sup> P. GROSSI, "Un altro modo di possedere". *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, cit., p. 11.

<sup>6</sup> C. LATINI, "Una solidarietà latente d'interessi". *Stato, solidarietà e funzione sociale dell'impresa tra Otto e Novecento*, in *Fundamental Rights*, I (2022), PAPER 5, p. 61.

<sup>7</sup> M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale, 1893- 1912*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, III-IV (1974-1975), *Il "socialismo giuridico"*, t. I, p. 562.

<sup>8</sup> P. GROSSI, "Un altro modo di possedere", cit., p. 39. R. VOLANTE, *Una scandalosa proprietà*, in *Quaderni fiorentini*, LII (2023), *Il diritto come forma dell'esperienza. Per Paolo Grossi*, to. II, p. 669; S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà e sui beni comuni*, Bologna, 2013, p. 57.

<sup>9</sup> Cfr. P. GROSSI, *La cultura giuridica di Giovanni Zucconi*, in *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992, pp. 667 e ss. Devo qui ringraziare l'Avvocato Corrado Zucconi per avermi consentito di accedere alle stesse carte processuali, memorie e documenti che mise a disposizione del Maestro, Paolo Grossi. Iniziando una ricerca sugli usi civici a Camerino, chiesi consiglio a Paolo Grossi e mi disse subito di cominciare dalla famiglia Zucconi, e dalla loro biblioteca. I miei primi passi in questa complessa ricerca li ho mossi seguendo le orme di chi, prima di me, si era posto il problema di studiare quelli che erano e sono istituti fondamentali per il territorio di Camerino e dintorni, fino all'ascolano.

agli usi civici nell'Italia postunitaria in relazione ai territori degli ex Stati della chiesa.

All'indomani dell'Unità non vi era alcuna regione in Italia in cui non si trovasse traccia del collettivismo agrario. Sopravvissuto nel tempo, si manifestava nelle due forme degli usi civici e della proprietà collettive<sup>10</sup>. La persistenza del collettivismo agrario, nonostante le molteplici leggi abolizioniste e di stampo liquidatorio, dimostrava come questo si basasse su una profonda coscienza giuridica: non era quindi un fenomeno meramente economico, o culturale, ma corrispondeva senza dubbio ad imprescindibili esigenze economiche locali.

Il titolo del Discorso, *Reliquie della proprietà collettiva*, è una provocazione ma anche una indicazione di massima di quanto ci si poteva attendere dal suo intervento su un tema non di nicchia, come si potrebbe pensare, ma centrale in quel momento storico e destinato a ritornare cruciale anche in tempi più vicini ai nostri. Rimettere in discussione la concezione della proprietà privata di tipo individuale, “quale unico modello legittimo di appartenenza” è apparso in molti casi come una lettura capovolta del modello, il quale a sua volta era in totale assonanza con la volontà di liquidare la proprietà collettiva intesa come un antico gravame o peso rispetto ad una libera ed agile circolazione dei beni<sup>11</sup>.

Per quanto riguarda la proprietà collettiva, Venezian la considera “la forma più antica e più generale dell'appropriazione del suolo per parte dell'uomo”<sup>12</sup>, contrariamente alla proprietà individuale, vero “dogma” ottocentesco, che Venezian contribuisce a smantellare, ritenendo che il dominio esclusivo ed ereditario sia un fatto relativamente recente nella storia dell'umanità.

La proprietà collettiva, forma primigenia di appropriazione della terra da parte dell'uomo, è conosciuta sotto varie forme e presso moltissimi popoli. Indubbiamente, le suggestioni di Venezian sono state foriere di studi e di un interesse che è andato ben oltre i confini italiani o europei, specie in tempi recenti: senza dubbio Venezian ha contribuito a spingere giuristi e storici a studiare il fenomeno della proprietà collettiva o delle forme di possedere diverse da quelle riconducibili allo schema proprietario debitore

---

<sup>10</sup> G. CURIS, *Commento teorico-pratico del R.D. Legge 22 maggio 1924, n. 751 sul Riordinamento degli Usi civici con la raccolta completa della legislazione (Leggi del Mezzogiorno, Sicilia, Stato ex-pontificio, Toscana, veneto, Piemonte, Province redente)*, Roma, 1924, p. 7.

<sup>11</sup> P. GROSSI, G. Venezian, in *Dizionario biografico degli italiani (XII-XX secolo)*, vol. II, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013, p. 2030; F. MARINELLI, “La terra è di Dio” - I beni collettivi tra storia e diritto, <https://www.demaniocivico.it/dottrina/dottrina2/2033-fabrizio-marinelli-la-terra-e-di-dio-i-beni-collettivi-tra-storia-e-diritto>, p. 7.

<sup>12</sup> G. VENEZIAN, *Reliquie della proprietà collettiva in Italia, Discorso letto il giorno 30 novembre 1887 per l'inaugurazione degli studii nell'Università di Camerino*, inserito in quell'annuario universitario 1887-88, Camerino, 1888.

dell'impostazione del *Code napoléon*, o comunque legata a concezioni giuridiche occidentali<sup>13</sup>.

Venezian cita l'*Allmend*<sup>14</sup> svizzero, ovvero una comunità politica ed economica che possiede boschi, campi e pascoli e li concede in occupazione vitalizia, uso o ne fa ripartizioni periodiche. Della stessa natura sono l'*Almaenning* della Svezia, l'*Almindinger* della Norvegia e la *Marca* neerlandese.

In Scozia si registra invece il *township*, ovvero ripartizioni periodiche del suolo e amministrazione comune. Comunità rurali sono individuate in Africa, India, Afganistan, America, Russia. In particolare, il *mir* russo è una tipica comunità di villaggio dove le terre sono possedute in comune e indivise. Il cosiddetto proprietario non è veramente il proprietario della terra ma solo della capanna e del suo orto. La lunga descrizione delle proprietà collettive in vari continenti è molto interessante e denota la conoscenza, di esperienze giuridiche diverse.

Venezian è inoltre un curioso ed attento studioso del mondo giuridico anglosassone: conosce l'opera *Ancient Law* di Sumner Maine, dove si leggono pagine dedicate all'origine della proprietà individuale. In effetti Maine, come peraltro Venezian, reputa che non sia esistita se non in tempi relativamente recenti la concezione della proprietà privata di stampo moderno esclusiva ed individuale, e che forme di proprietà collettiva fossero in origine prevalenti, «we have the strongest reason for thinking that the property once belonged not to individuals not even to isolated families but to larger societies composed on a pathiarchal model»<sup>15</sup>.

Ma è poi sulla penisola che concentra la sua attenzione ed i suoi sforzi ricostruttivi.

La legge del 24 giugno 1888<sup>16</sup> era quasi alle porte, con il suo spirito liquidatorio, solo in parte limitato: e sue criticità e difficoltà applicative

<sup>13</sup> Cfr. C. LATINI, *Terra nullius. Esperienze coloniali e post-coloniali di un 'altro modo di possedere'*, in *Ambiente e diritto, numero speciale*, I (2023), *Terra. Emergenza e sostenibilità*, pp. 66 e ss.; R. VOLANTE, *La proprietà aborigena tra esclusività e sovranità Die Rechtsverhältnisse am Gemeinland in Unterwalden: mit Urkunden*, in *Quaderni fiorentini*, XLV (2016), pp. 717 e ss.; ID., *L'Aboriginal Title Dopo Tsilhqot'in Nation V. British Columbia (2014 Sc 44)*, in *Globalización, Derecho y cambios sociales*, Santa Fé, 2017, pp. 171 e ss.

<sup>14</sup> A. HEUSLER, *Die Rechtsverhältnisse am Gemeinland in Unterwalden: mit Urkunden*, 1862.

<sup>15</sup> S. MAINE, *Ancient Law its Connection with the Early History of Society and its Relations to modern ideas*, New York, Holt, 1906, pp. 260-261.

<sup>16</sup> L. 24 giugno 1888, n. 5489 (serie 3<sup>a</sup>). *Abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascolo nelle ex-province pontificie.* (Gazz. Uff. luglio 1888, n.157). L. FREZZINI, *Sull'abolizione delle servitù di pascolo, legnatico e simili nelle province ex-pontificie*, Castelpiano 1889; M. F. CORCIULO, *Il dibattito parlamentare sulla legge 24 giugno 1888*, in P. FALASCHI (cur.), *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1888*, Camerino, 1991, pp. 81-99; F. MASTROBERTI, *La «Testa di Medusa»: il problema degli usi civici tra storia e attualità*, in F. MASTROBERTI (cur.), *La "Testa di Medusa". Storia e attualità degli usi civici*, Bari, 2012, pp. 47 e ss.

saranno evidenziate quasi subito. L’Inchiesta agraria cosiddetta Jacini<sup>17</sup> aveva avuto le sue ricadute: in particolare per le Marche, aveva messo in rilievo una straordinaria complessità di istituti relativamente alla terra e alle sue proprietà. Era stato il maceratese Ghino Valenti a mettere in luce questi aspetti specie in un importante saggio<sup>18</sup>, che avrebbe poi avuto in sede di riforma legislativa diversi impieghi e richiami.

Dopo una disamina storica sul concetto di proprietà nel diritto romano, passa poi ad analizzare il diritto napoletano evidenziando come questo, riprendendo il diritto romano che non conosceva, a suo avviso, una perfetta formulazione della proprietà collettiva, sviluppasse nuovi istituti e categorie di beni, distinguendo tra i beni di uso pubblico e i beni che il comune possiede come fosse un privato. Con l’espressione demanio, sempre nel diritto napoletano, si intesero sia la proprietà collettiva del comune che la proprietà pubblica. Nel resto d’Italia questa terminologia andava contestualizzata: il concetto napoletano di demanio comunale risultava così applicabile solo alla proprietà comunale colpita da usi civici, ovvero alla proprietà collettiva dei comuni<sup>19</sup>.

Il demanio inteso alla maniera napoletana fu utile, secondo Venezian, alla tutela dei diritti popolari, in quanto consentiva la loro consacrazione nel diritto pubblico e perché fu così possibile concepire, dato l’allargamento della cerchia di soggetti cui si attribuivano, una loro tutela contro le prepotenze feudali: si parlò allora di diritti dell’uomo che nessuno poteva più toccare perché fondati sulla giustizia naturale. Venezian ricostruisce la situazione sempre nel mezzogiorno, dove per un principio della giurisprudenza napoletana nella partecipazione ai demani i baroni erano equiparati ai cittadini: per alcuni l’equiparazione equivaleva al cittadino più ricco, o a due: e questi cittadini rinforzati “con cento braccia”, facevano valere con la forza le loro ragioni. Le università cercavano di resistere promuovendo una lite, e spesso subendo le violenze dei baroni. La Rivoluzione francese non aveva posto alcun riparo alle usurpazioni dei feudatari a danno dei comuni, e le leggi date in questo periodo erano rivolte a distruggere la proprietà comunale.

Negli altri territori del Paese non esisteva un demanio universale come quello del diritto napoletano. I beni comunali avevano infatti perso il carattere di proprietà collettiva – e quindi l’uso civico ha perduto il carattere di diritto – ed è diventato un modo di godimento dei beni comunali sottoposto alle decisioni dell’amministrazione che lo sostituiva sovente con le cosiddette affittanze.

Venezian cita poi la legge del 4 luglio 1874 n. 2011, che aveva previsto l’alienazione obbligatoria dei beni comunali incolti, privando i comunisti della “speranza” di una tolleranza relativa all’uso. Definisce giusta l’opposizione contro la legge che quasi dappertutto non fu applicata, e che fu

---

<sup>17</sup> A. CARACCILO, *L’inchiesta agraria Jacini*, Torino, 1958.

<sup>18</sup> G. VALENTI, *Il rimboschimento e la proprietà collettiva nell’ Appennino marchigiano*, Macerata, 1887.

<sup>19</sup> G. VENEZIAN, *Reliquie della proprietà collettive in Italia*, cit., p. 13.

limitata nella portata con l'esclusione dall'obbligo di alienazione delle zone montane non dissodate. Venezian ricorda l'iter parlamentare della legge che si proponeva come fine il rimboschimento delle terre comunali, considerando l'alienazione come un mezzo eventuale, quando i comuni non potessero comunque provvedere al rimboschimento in autonomia.

In tale dibattito parlamentare emerse la possibilità dell'esistenza di diritti civici sui beni patrimoniali dei comuni: secondo Venezian, anche se la legge non conteneva traccia di tali intenzioni politiche del legislatore, questa intenzione era chiara soprattutto nel senso di affermare il principio per cui l'alienazione doveva avvenire nel rispetto di tali diritti.

La proprietà dei villaggi e la proprietà collettiva erano in origine molto simili, vicini, mentre fu la costituzione delle associazioni comunali a creare quelle contrapposizioni di interessi, cui corrispose un potenziale conflitto tra i diritti.

Venezian tiene distinti i diritti civici sui beni comunali e sui beni privati: per i primi, quelli relativi ai beni comunali, in realtà la situazione si presenta come maggiormente complessa quando si manifesta una contrapposizione tra gli interessi dell'associazione e quegli degli utenti. Tuttavia questa contrapposizione finisce per avere una natura solo teorica, perché concretamente mancavano gli strumenti e gli organi per una tutela efficace. In questo modo si affievolisce il senso del diritto ed emerge l'idea di un uso che è meramente tollerato, rispetto ai quali è sempre possibile che il comune possa decidere di cessarli.

Invece nel caso dei diritti collettivi sui beni privati, pur essendo comunque carenti gli strumenti di tutela, rimase netta la contrapposizione e quindi i diritti furono oggetto di numerose contese giudiziarie e di resistenze rispetto alle riforme legislative che volevano sopprimere questi diritti. Infatti, spesso le ragioni addotte contro questi diritti erano piuttosto robuste: i diritti di legnatico, mattiatico, di boscheggio, erano spesso esercitati in maniera poco razionale, indipendentemente dalle esigenze boschive, determinando in certi casi la totale distruzione del bosco.

Anche i pascoli nelle regioni montuose, in certi casi, lungi dal rappresentare un utile momento per le colture, erano spesso distruttivi: gli animali infatti, mangiando i germogli, impedivano il rimboschimento, ed il passaggio da una coltura estensiva ad una intensiva<sup>20</sup>. Anche il cosiddetto vagantivo, cioè il diritto di vagare liberamente per le valli, le paludi, esercitare caccia e pesca e raccogliere le canne o altri prodotti, immobilizzava la terra ai fini di essere di utilità ai vagantisti, impedendo le bonifiche tutte le volte che si pretendevano i frutti o comunque i prodotti.

Sin dall'età rivoluzionaria, l'odio verso questi diritti si intrecciava col rifiuto del feudalesimo, mentre il nome di servitù che si traeva dalla tradizione giuridica di stampo romanistico, li stigmatizzava come abusi. Le leggi con le quali, agli inizi dell'Ottocento, si era andati nella direzione della

<sup>20</sup> G. VENEZIAN, *Reliquie della proprietà collettive in Italia*, cit., p.26.

quotizzazione dei demani nel Regno di Napoli, produssero le seguenti conseguenze: se i baroni avevano usurpato i demani universali costituendovi delle difese, si dava facoltà al comune di riprendersi il possesso<sup>21</sup>. Il processo di divisione, tuttavia, incontrava diversi ostacoli e nelle province meridionali alle soglie dell'Unità si registravano ancora, secondo quanto riferito da Cencelli, che riprendeva Venezian, i demani come erano, cioè, indivisi e con gli usi civici.

Venezian ricorda come il decreto luogotenenziale del 1° gennaio del 1861, il decreto reale del 10 marzo del 1861, la l. 20 marzo del 1865 All C. art. 16, avessero lasciato sperare in termini di tipo liquidatorio, e di immissione nel mercato di vasti territori, ma in realtà i risultati erano stati abbastanza deludenti. Allo stesso tempo avrebbero dovuto sollevare *i cafoni* dalla loro condizione e trasformarli in cittadini consapevoli. E le quotizzazioni non avevano prodotto altro che monopoli di grandi proprietari<sup>22</sup>. Il passaggio dalla proprietà collettiva a quella individuale realizzato con la quotizzazione dei demani non aveva prodotto un utile sociale.

Il Discorso poi si sofferma sui territori degli ex stati pontifici, evidenziando tutte le criticità, anche a livello parlamentare.

Venezian affronta infatti il tema del disegno di legge Grimaldi e dell'iter parlamentare della legge 24 giugno 1888 n. 5489<sup>23</sup>: il 29 settembre 1884 è sottoposta all'esame di una commissione, della quale Giovanni Zucconi, nel 1885, è nominato relatore. La relazione, secondo Grossi, fu in realtà un vero e proprio disegno di legge: nella ricostruzione di Venezian Zucconi segnalava l'importanza di proteggere i "diritti popolari". Il progetto in origine prevedeva due punti importanti: l'imposizione di sciogliere la promiscuità di dominio fra privati e Comuni e l'obbligo per il proprietario di cedere agli utenti, dietro corrispettivo, una parte del fondo in piena proprietà, con l'abolizione del diritto sull'intero fondo. Il "contro-progetto di legge conservava i diritti di pascere e di seminare sulle montagne e su quelle terre la cui coltivazione non poteva essere migliorata. Degno di nota era il riconoscimento oltre che al Comune anche alle associazioni o università la posizione di gestori o destinatari delle indennità che dovevano corrispondere i proprietari per l'affrancamento.

Zucconi ricordava come nei tempi più remoti l'esercizio del pascere, del seminare, del fidare, del legnatico e dei godimenti promiscui noti sotto il nome di pensionatico, vagantivo, erbatico, pascolo, legnatico, boscheggio, ademprivi, erano un utile mezzo di sussistenza per la maggioranza delle popolazioni che vivevano nei contadi, e alla fine del Settecento e agli inizi dell'Ottocento erano stati oggetto di forti critiche da parte degli economisti,

<sup>21</sup> A. CENCELLI, *La proprietà collettiva in Italia: le origini, gli avanzi, la ricostituzione*, p. 63.

<sup>22</sup> G. VENEZIAN, *Reliquie della proprietà collettive in Italia*, cit., p.17.

<sup>23</sup> Legge 24 giugno 1888, n. 5489 (serie 3°). Abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascolo nelle ex-province pontificie (Gazz. Uff. luglio 1888, n.157).

che li considerarono come uno dei maggiori ostacoli al progresso dell'agricoltura e alla conservazione dei boschi.

Questa era stata la ragione per cui ad esempio in Toscana, sin dal 1776 si sopprimevano le servitù di pascolo, legnatico e macchiatico<sup>24</sup>. Nelle province meridionali il governo di Murat aveva applicato quanto già previsto in Francia<sup>25</sup> dal 1782; con la legge del 1806 e successivi decreti si ordinava la cessazione degli usi civici e la quotizzazione dei demani. Per le province del Lombardo Veneto con ordinanza imperiale del 25 giugno del 1856 si abolivano i diritti di pascolo e pensionatico. In Sardegna, con la legge del 23 aprile del 1865, n. 2282 si prevedevano l'abolizione e cessione ai comuni dei diritti adempribili e cussorgiali.

Nelle province dei ex stati della chiesa, il motu proprio del 15 settembre del 1802 permetteva l'affrancamento delle servitù di pascolo a certe condizioni. Con l'arrivo del governo napoleonico, tuttavia, il motu proprio non produceva alcun effetto, e questo fino a che il governo provvisorio del 1849 con decreto del 3 febbraio, dichiarava cessati i diritti di pascere, far legna, ecc.

Con il ritorno del governo del Papa, si ebbe la notificazione del 29 dicembre del 1849 con cui si dava al proprietario una semplice facoltà di affrancare i fondi rustici dalle servitù. In buona sostanza il disegno di legge convertiva in un obbligo la facoltà di affrancazione concessa con la notificazione del 1849. La relazione evidenziava anche le cause del fallimento della politica papale di affrancazione. In effetti, segnalava Zucconi, dall'assioma che si trattava di pessimi residui del regime feudale, dannosi all'agricoltura, si era passati al dubbio che la corrente dottrinale in questione fosse buona e in assoluto, distruggendo diritti popolari sulla cui origine occorreva riflettere.

Alcune ulteriori indagini degli storici del diritto sulla proprietà rustica, gli studi sui costumi e la proprietà di vari popoli dell'Asia e dell'Europa, avevano condotto a ritenere che gli usi civici non fossero tanto il residuo del sistema feudale, ma invece di un regime agrario di tipo primitivo, tipico delle tribù e degli abitanti dei villaggi. Attraverso la riflessione di Zucconi, comprendiamo le ragioni di Venezian, ed il percorso fatto da questo nel suo Discorso.

La chiusura della sessione non consentì tuttavia la discussione dei due disegni di legge e il primo disegno era presentato di nuovo alla Camera il 18 gennaio del 1887. Il giudizio complessivo di Venezian, relativamente alla legge, nonostante le evidenti carenze, è buono. Questa sicuramente fece parte di quel gruppo di leggi di tipo abolitivo, se non fosse per uno dei suoi articoli,

---

<sup>24</sup> G. ZUCCONI, *Relazione della Commissione*, composta dai Deputati Miceli, presidente, Fortunato, segretario, Buffini, Giovagnoli, Filippo Mariotti, Merzario Spirito, Venturi, e Zucconi, relatore, sul Disegno di legge presentato alla camera dal ministro di Agricoltura, industria e commercio, il 29 novembre 1884. *Abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe e fidare nelle provincie ex-pontificie, Seduta del 30 marzo 1186, Atti parlamentari, Legislatura XV – 1° sessione 1882-1886 – Documenti -Disegni di legge e relazioni*, pp. 1-20. Dispongo degli atti presenti presso lo Studio Zucconi.

<sup>25</sup> E. DE LAVALEYE, *Des formes primitives de la propriété*, Paris, 1882.

il 9<sup>26</sup>, che prevedeva la facoltà per la giunta d'arbitri di consentire agli utenti l'affrancazione dell'intero fondo pagando un canone annuo al proprietario<sup>27</sup>.

Venezian conclude il Discorso evidenziando come la sopravvivenza di istituti di proprietà collettiva aveva certamente una rilevanza economica limitata sul piano territoriale, e che di sicuro questi istituti non rappresentavano tracce di un pericoloso comunismo o di una lotta sociale o di classe che fosse rivolta a combattere gli eccessi di un pericoloso individualismo borghese.

Tuttavia, non si poteva negare come l'applicazione delle leggi del Mezzogiorno e di quelle delle provincie ex pontificie fosse stata causa di forti agitazioni agrarie, che in apparenza ostacolavano il progresso agricolo e incorniciavano la proprietà in un senso di vaghezza ed incertezza che apparentemente ad essa nuoceva.

La proprietà collettiva è stata infatti purtroppo, aggiunge Venezian, spesso associata a forme arretrate di coltivazioni, manifestazioni di gente con aspirazioni modeste, nell'ambito di un'economia di sussistenza. Mentre Venezian segnala l'importanza di queste tradizioni e della loro conservazione, a suo avviso occorre anche rendere gli organismi collettivi maggiormente "elastici", perché si adattassero a diverse condizioni di vita. La spinta all'evoluzione, alla trasformazione doveva venire dal basso, secondo l'Autore, e non dallo Stato. Compito di questo doveva essere solo la rimozione degli ostacoli che impedissero il libero svolgimento di una comunità o di un gruppo sociale, o di una persona, proteggendo l'individuo dalle pretese della maggioranza. Non ogni progresso, è distruzione.

---

<sup>26</sup> Art. 9. —La giunta di arbitri è incaricata: 1. della ricognizione e identificazione dei fondi di cui all'art. 1; 2. della liquidazione ed assegnazione dell'indennità agli aventi diritto; 3. della risoluzione di qualunque questione relativa alle servitù ed allo svincolo di esse. Quando la giunta d'arbitri riconoscerà indispensabile per una popolazione che si continui nell'esercizio dell'uso, e la estensione del terreno da cedere in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla giunta stessa insufficiente alla popolazione per proseguire come per il passato nell'esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali dei luoghi, la giunta d'arbitri ammetterà gli utenti alla affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo canone al proprietario. Contro la deliberazione della giunta si potrà ricorrere al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, udito il parere del Consiglio di Stato, provvederà in modo definitivo. L'ammontare del Canone da pagarsi al proprietario sarà dalla giunta determinato in base al valore del fondo, depurato dall'onere della servitù, e Saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 6 della presente legge.

<sup>27</sup> P. GROSSI, *Un altro modo di possedere*, cit., p. 324.

GIACOMO VENEZIAN

RELIQUIE DELLA PROPRIETÀ COLLETTIVA  
IN ITALIA

Discorso inaugurale per l'Anno Accademico 1887-1888

Università degli studi di Camerino

La presenza vostra, Signori, e Signore - che portate in quest'aula severa il profumo della femminilità, più singolare, e non meno soave, e non meno acuto, quando s'accompagna al culto delle discipline che il ricordo d'un monopolio ingiustamente preteso fa chiamar virili - e la vostra partecipazione alla solennità, con cui dopo una sosta, non oziosa nè infeconda, riprendiamo i nostri lavori, è cagione a me e agli onorandi colleghi, nel cui nome Vi parlo, di sincera letizia e di legittimo orgoglio. Essa ci dice, in quale alto concetto si tenga, dalla parte più eletta della cittadinanza, l'Università, che non è, non è una fabbrica privilegiata, a vapore, di speziali, di notaj e di medici condotti, sì l'officina, dove modestamente, ma indefessamente, si lavora per la scienza. Essa assicura i ricercatori silenziosi ed oscuri, che la lor fatica non resta senz'eco nel mondo esterno; e li ammonisce insieme, che oggi non è più lecito di lasciarsi assorbire, stiliti infecondi, dallo sterile piacere delle meditazioni solitarie, e che la scienza non è scopo a se stessa, ma [13] mezzo alla vita. Ben vorrei, che ad altri, più degno di me, fosse toccato l'arduo onore di rappresentare l'Università in una giornata com'è questa; ma mi rassicura la benevolenza dei colleghi e la Vostra, che m'è stata, nell'incominciamento della mia carriera, così forte sprone e così largo conforto, e di cui mi resterà, fra i miei più cari e più preziosi, il ricordo, e la profonda, incancellabile gratitudine, quando le vicende della vita, che non sempre si dirigono a proprio talento, m'avranno portato lontano.

Signori! Il tema che prendo a trattare si ricollega ad uno dei più vasti problemi dell'epoca presente. La proprietà individuale, che ha così profonde radici nelle nostre idee e nei nostri costumi; la proprietà individuale, molla ed arma potente nella gran lotta d'interessi a cui si deve tanta parte dell'umano progresso; la proprietà individuale, che ha determinata la costituzione presente della famiglia, ed ha alzato la donna all'eguaglianza di diritto; la proprietà individuale, ritenuta la più alta espressione e il necessario compimento della libertà, oggi è messa in discussione. E com'è giustamente condannata l'astrazione economica, che pretendeva di raggiungere col concorso di tutti gli sforzi egoistici l'armonia, com'è impossibile pensare a un indefinito svolgimento del principio individualistico, forte della proprietà, senza prevedere un momento in cui tutti i vincoli sociali sarebbero spezzati, e la lotta per l'esistenza, contenuta dal diritto, si trasformerebbe nella guerra selvaggia di tutti contro tutti, gl'impazienti e i violenti domandano la soppressione della proprietà individuale, i moderati la vogliono circondata di limiti e di [14] garanzie, gli ottimisti aspettano che trovi in se stessa i temperamenti, e nella necessità

della sua esistenza il riconoscimento de' suoi doveri. Altri annunzia che per la forza naturale delle cose, ed altri esige che per volontà intelligente e cosciente si costituisca, a fianco della proprietà individuale, la proprietà sociale.

In questo cozzo d'idee, la credenza che la proprietà individuale sia un istituto universale e necessario, accettata già come un domma, andò perduta. Si può ormai affermare con sicurezza che la forma più antica e più generale dell'appropriazione del suolo per parte dell'uomo è stata la proprietà collettiva. Il dominio personale esclusivo ed ereditario applicato alla terra è un fatto relativamente recente nella storia dell'umanità.

Ed è lungi dall'essere un fatto universale. La proprietà collettiva del suolo, nelle forme più svariate, si trova applicata dai popoli più diversi in tutti gli stadi di civiltà. In Svizzera, coll'*Allmend*, comunità politica ed economica, che possiede boschi pascoli e campi; dei primi lascia ai comunisti l'uso, dei secondi o fa riparti periodici o consente l'occupazione vitalizia; istituti affini l'*Almaenning* della Svezia, l'*Almindinger* della Norvegia, la *Marca* Neerlandese. I campi delle *Allmenden* sono coltivati mirabilmente; le miglorie vengono compensate quando la quota ricade alla comunità. In Scozia col *township*, che sta a rappresentare nelle sue varietà - riparti periodici di tutto il suolo, riparti di una porzione del suolo, amministrazione comune - le fasi successive dell'evoluzione per cui la proprietà collettiva si trasforma in proprietà individuale. A Giava colla *dess*, dove accanto al possesso individuale ed ereditario dell'*erf* [15] costituito dall'abitazione del coltivatore e da un orto, stanno i campi comuni, *sowahs*, ripartiti periodicamente fra i singoli coltivatori, e in cui le forze riunite di tutti eseguiscono le miglorie e le bonifiche. Comunità rurali poco dissimili sono in tutta l'Africa, in India, nell'Afghanistan, in America. Più caratteristico e più studiato è il regime della proprietà in Russia: il *mir* russo è il tipo per eccellenza delle comunità di villaggio, come la *Zadruga* della penisola Balcanica è il tipo della comunità gentilizia. Dopo l'emancipazione dei servi, come per lo innanzi, le terre coltivate dai contadini son possedute da essi in comune e non a titolo personale ed ereditario. Sebbene l'atto d'emancipazione abbia permesso il riparto delle terre riscattate dal dominio signorile, queste sono rimaste quasi dappertutto, nella Grande Russia, proprietà collettiva e indivisa di tutti i membri della comunità. Il contadino, a cui la legge ha accordato il nome di proprietario non possiede in proprio che la sua capanna, l'*izba*, e il piccolo orto contiguo. Il riparto delle terre del *mir* si fa, dove secondo il numero degli abitanti maschi, dove secondo il numero de' conjugati; delle praterie annualmente, dei campi aratori a periodi che variano, nei diversi distretti dai 3 ai 12 anni, con prevalenza del riparto triennale. Nella formazione dei lotti si vuoi conciliare l'eguaglianza di valore e l'eguaglianza d'estensione, ed ogni partecipante riceve tante distinte particelle quante sono le specie di terreni da dividere. - La *Zadruga* serba - che trova un riscontro nella *sækoe* dell'isola di Sumatra - è una famiglia patriarcale - mentre la *sækoe* è una famiglia matriarcale - vivente su di un dominio collettivo [16] e indivisibile. La *zadruga* è un corpo morale, con durata perpetua, e i suoi membri associati non possono alienar la parte indivisa nè domandar la divisione. Alla morte del padre i figli non ereditano che qualche oggetto mobile. Il governo della società è affidato a un capo eletto, ch'è

d'ordinario l'anziano. Le femmine escono dalla *zadruga* maritandosi e ricevono una dote, non una parte del fondo comune.

Ma non è mio proponimento, Signori, d'intrattenervi a lungo di costumi e d'istituti troppo da noi lontani; nè di riprendere in esame tutte le forme superstiti di proprietà collettiva; studio che altri hanno già compiuto con assai copia di investigazioni e di ricerche, se pure non forse con serena oggettività, ma portandovi, colle preoccupazioni economiche e politiche, lo spirito di sistema. Più limitato è il disegno del mio discorso. Io voglio parlarvi di talune delle reliquie della proprietà collettiva del suolo che si rinvengono tuttodì nel nostro paese; tratteggiando rapidamente le vicende più recenti a cui questi istituti andarono soggetti, e dei provvedimenti legislativi che li hanno presi di mira accennando il carattere e gli effetti, così spesso disformi dagli intenti. Una frettolosa smania rinnovatrice portò su questi ruderi, alla cieca, il piccone demolitore, quasi dispettosa di veder guasta, per essi, l'euritmia dell'edificio legislativo; e dove ridusse in polvere e disperse materiali preziosi, che avrebbero potuto essere utilmente reimpiegati, dove, all'opposto, trovò una resistenza così forte, che l'opera di distruzione non si potè compiere. E quegli istituti, nascosti e soffocati da costruzioni nuove, stanno in piedi, e perdura il movimento e [17] la vita che s'aggravava intorno ad essi, ma non più alla luce del diritto, sibbene all'ombra, sotto le forme dell'usurpazione e del torto. Nessuno, certo, domanda il rispetto e il culto archeologico di quegli avanzi; ed io sono più che tutt'altri convinto, che le speciali condizioni economiche a cui devono la loro persistenza non potranno salvarli da una trasformazione profonda, fatta astrazione dell'ostilità delle leggi, ed anche quando queste ne ripristinino parzialmente la tutela. Ma il legislatore, la cui onnipotenza è impotente di fronte all'azione dei fattori complessi e molteplici dell'economia sociale, deve, invece di tentar vanamente di sostituirvisi, provarsi a contenerla e a dirigerla, per evitare le scosse e le perturbazioni violente.

O residui o ricordi della proprietà collettiva troviamo in tutti i beni comunali. Che sono le parti del territorio occupato da una consociazione di cittadini, rimaste immuni dall'appropriazione privata, e destinate a soddisfare i bisogni comuni della consociazione o i bisogni particolari dei consociati. Per rintracciarne la origine conviene nei più dei casi risalire assai più indietro dell'epoca feudale. Consociazioni comunali preesistevano allo stabilimento dei feudi, e non dappertutto, e non mai necessariamente le concessioni del territorio, che comprendeva quello da esse occupato, a titolo di ducato, di contea, di marchesato, di baronia, ne distruggeva la proprietà. Nel mezzogiorno d'Italia «l'idea del diritto civile moderò di buon'ora l'idea politica del feudo». E per quanto ampie formole si usassero nelle investiture, non per esse s'intendeva pregiudicato il diritto primevo dei cittadini, nè trasmesso più che un [18] potere giurisdizionale; non un diritto dominicale, che i re concedenti non possedevano. Anche dove prevalevano diversi principii, gli atti di concessione non potevano avere che la forza d'un semplice titolo nominale di proprietà, e non facevano acquistare effettivamente la proprietà ai concessionarî se non quando erano seguiti d'esecuzione, coll'occupazione dei fondi e collo spossessamento degli antichi proprietari. Finalmente, dove pur questa trasformazione violenta era avvenuta, in molta parte i possessi dei comuni e di analoghi antichissimi aggruppamenti di

famiglie, dei quali la spogliazione non aveva indotto la dispersione, vennero poi riscattati, vigilando il memore interesse delle plebi, per trar partito dei momenti difficili che la nobiltà attraversava. Non mancano esempî di comuni che devono la loro esistenza e il loro sviluppo a concessioni fatte da grandi feudatari laici o ecclesiastici per attirare i lavoratori nelle vaste regioni dei loro dominî ch'erano spopolate e improduttive. Ma, per regola generale, i possedimenti dei comuni e dei villaggi si collegano ad istituzioni più remote.

Certo a questa conclusione si arriva piuttosto per via d'induzione, e la si appoggia ad argomenti d'indole generale; non è possibile di rintracciare caso per caso tutti gli anelli della catena. Ma si traggono anche argomenti speciali, negativi, dall'assenza di documenti che attestino la derivazione feudale dei possessi civici; e argomenti speciali e positivi, se pure indiretti, ricava una sana critica da parecchi fra' documenti con cui questa derivazione appunto si pretendeva dimostrare.

Così molte concessioni e vendite di beni a consorzi [19] comunali alludono ad una destinazione precedente, che per esse si restaurava; altre intendono di legittimare lo stato di fatto, disforme dallo stato di diritto di quel momento, ma certo riflettente uno stato di diritto più antico. Così molti diplomi, emananti dalla potestà regale, hanno l'apparenza di una concessione, ma contengono veramente non altro che la conferma e il riconoscimento di un diritto civico esistente; e si spiegano colla opinione invalsa che attribuiva alla potestà sovrana il dominio eminente su tutto il territorio, e trovano riscontro nelle ricognizioni che s'impetravano a corroborare la stessa proprietà allodiale.

La proprietà dei beni comunali è, per una gran parte, antica quanto il passaggio dei primi abitatori d'Italia dalla vita pastorale nomade alla vita stabile; risale alla fissazione delle prime sedi per fatto dei gruppi di famiglie o delle tribù che prime congiunsero l'agricoltura alla pastorizia. La storia del territorio di Roma ci rispecchia le vicende della proprietà primitiva del suolo in tutta Italia. A Roma, sugli albori della storia, ci apparisce costituita la proprietà individuale, o almeno la proprietà della comunità familiare, e nettamente distinta dalla proprietà della comunità cittadina. Questa abbracciava la parte maggiore e più importante del territorio, perchè l'industria pastorizia, a cui era principalmente destinata, prevaleva ancora sull'agricola. La controversia, tanto agitata fra i romanisti moderni, se gli *heredia*, le tenute ereditarie, di due jugeri (poco più di mezzo ettaro) ciascuna, comprendessero o no tutto il terreno aratorio, e se durasse o no in epoca storica la lavorazione e l'amministrazione comune di [20] una parte del territorio, all'infuori degli *heredia*, con distribuzione delle rendite fra le famiglie, diventa di secondaria importanza, ammesso il postulato, che la fase dell'appropriazione individuale del suolo, di cui la costituzione dell'*heredium* non rappresenta che il principio, sia stata preceduta da un'altra, col regime esclusivo della proprietà collettiva. Nelle tribù nomadi di pastori non può nascere neppure l'idea della proprietà individuale della terra. Per essi la terra è libera, è di tutti, come l'aria, come l'acqua corrente. La occupazione di sedi stabili, la consacrazione di una parte d'attività ai lavori agricoli, importa un mutamento delle condizioni economiche; ma non è che successivo e assai più tardo il mutamento delle condizioni psicologiche. E in ogni evoluzione degli ordinamenti giuridici i fattori

psicologici cooperano coi fattori economici, e assai spesso durano in un ambiente tutto nuovo le influenze delle idee nate e determinate nell'ambiente scomparso.

Di più: le società che procedevano alla occupazione del suolo non erano aggregati artificiali, fra i cui membri apparisse subito necessario distinguere diritti e doveri e regolare i rapporti. Esse non rappresentano in genere che l'estensione naturale della famiglia; perchè la famiglia primitiva non muore, col succedersi e col moltiplicarsi delle generazioni, ma si allarga, senza che se ne allenti il legame. E se anche nei consorzî gentilizi si mescolavano assai elementi stranieri al vincolo di sangue, attratti nella sua orbita, dalla preponderanza che il gruppo esercita sulla folla incoerente, vi restavano così fortemente attaccati da non scemarne la omogeneità e la compattezza, e riuniva tutti la finzione [21] come prima la realtà, della comune discendenza. Perciò i consorzii, occupato il suolo, lo lavoravano e lo godevano in comune; la specificazione dei possessi cominciò più tardi. Un consorzio col suo territorio costituiva un *vicus* o *pagus*, ed era la monade della società politica, che nella sua forma embrionale aveva il carattere d'una federazione.

La proprietà individuale a Roma prende rapidamente il sopravvento sulla proprietà comune. Dell'*ager publicus* che si estende via via colle incorporazioni e colle conquiste, una piccola parte è destinata a sopperire ai bisogni sociali, religiosi e civili, della comunità. Una parte assai maggiore, coi sistemi della occupazione e dell'assegnazione, tende a trasformarsi mediatamente o immediatamente in proprietà privata. La proprietà collettiva persiste nei boschi e nei pascoli comunali, dove tutti i cittadini hanno comune l'uso e il godimento dei frutti. Ma Roma tende a spogliarsi del carattere di comune rurale per assumere quello di capitale d'un grande Stato, e se di boschi e pascoli goduti promiscuamente dai cittadini è ancora menzione nella legge Thoria, dell'anno 118 o del 109 avanti l'era volgare, appena se ne rinvencono tracce negli ultimi anni della repubblica, e certamente sono del tutto scomparsi verso la fine del primo secolo dell'impero.

Perdura invece la proprietà collettiva in tutte le comunità minori. Non nei municipî soltanto, ch'erano gli Stati italiani ridotti all'obbedienza di Roma, dotati originariamente di una larga autonomia, che vennero in seguito perdendo, fino a che, agguagliati, alle città provinciali, divennero organi amministrativi e specialmente [22] finanziari dello Stato. Ma in tutte le consociazioni territoriali: *vici*, *pagi*, *castella*, *conciliabula*, che assorbite politicamente dai municipî, civilmente se ne mantenevano distinte e amministravano e godevano separatamente le proprietà. Dal che si trae un grave argomento in favore dei diritti dei villaggi e delle frazioni di comune, che le leggi trasformatrici della proprietà comunale in Francia e da noi trascurarono e manomisero. Anche, sono dotate di una proprietà territoriale le colonie dedotte ne' territorî conquistati ed è dagli insegnamenti dei gromatici sulla deduzione delle colonie e sul modo di compiere le assegnazioni del suolo, che possiamo trar qualche lume intorno alla figura giuridica che nella mente dei giureconsulti Romani assumeva la proprietà dei beni comunali. Alcuni boschi e pascoli, pur chiamati *communia*, *communalia*, *pro indiviso*, appaiono semplicemente assegnati in comproprietà a persone o a fondi determinati. Fra quelli assegnati alla colonia, taluni appaiono concessi ai comunisti, taluni alla persona

giuridica della colonia come tale. Soltanto questi costituiscono una manomorta, sono inalienabili e non suscettibili di varia destinazione; essi devono servire all'utilità comune, ma all'uso dei singoli; non all'interesse dei comunisti, ma agli scopi della comunanza. Dei beni assegnati ai comunisti, l'autorità comunale può decretare l'alienazione, e l'uso ne viene ad essi rilasciato contro pagamento d'un canone che importa ricognizione della proprietà pubblica. Ma anche nella prima categoria di beni, un diritto eminente alla colonia rimane. I comunisti piuttosto che comproprietari sono usuarî, ma quest'uso non ha il carattere d'un diritto personale [23], sì d'un diritto reale, ed è necessariamente congiunto col possesso d'un fondo determinato. E differisce dal *jus pascendi* che si può costituire a favore di un fondo, sopra di un fondo, per convenzione privata, in quanto derivando direttamente della pubblica assegnazione, nè si può staccare del fondo dominante, nè si può confondere col fondo serviente per fatto privato; il che implicherebbe mutata destinazione dei *communia* e pregiudizio al diritto della colonia.

Risulta da tutto questo, che il diritto romano non pervenne ad una perfetta formulazione giuridica della proprietà collettiva, mentre pure è evidentissimo, che i beni comunali, in quanto sono goduti dai comunisti - dunque eccettuati quelli della terza categoria - hanno il carattere economico della proprietà collettiva. Il diritto romano, riconoscendo e sanzionando il fatto, lo fece rientrare nelle costruzioni giuridiche della comproprietà, della proprietà dei corpi morali e delle servitù, completando le lacune che lasciavano le derivazioni logiche di quei principi con norme di diritto pubblico. Nel concetto di corpo morale abbiamo un elemento per costruire il rapporto giuridico della proprietà collettiva. La riunione di più persone fisiche forma il substrato apparente dell'*universitas*, ma la sua personalità non è costituita dalla somma delle personalità dei suoi membri, nè di parti delle singole personalità. L'*universitas* è una finzione giuridica, che serve a imperniare, per dir così, l'attività spiegata per un fine determinato, in quanto è considerata in rapporto ad esso fine, e non in rapporto agli uomini che la realizzano. È il soggetto creato artificialmente dei diritti e dei doveri che si coordinano e [24] si subordinano a quest'attività. Così l'*universitas* villaggio ha per fine la sussistenza e la prosperità di una serie indefinita di generazioni, non il vantaggio transitorio degli abitanti in un dato momento. È d'altronde perfettamente compatibile col concetto di persona giuridica la esistenza di diritti dei membri dell'*universitas* sulla proprietà dell'*universitas*, come è possibile che un uomo abbia diritti sulla proprietà d'un altr'uomo. Da qui per arrivare al concetto di proprietà collettiva, basta aggiungere la penetrazione dei diritti dei singoli membri col fine stesso dell'*universitas*. La proprietà del villaggio serve alla sua destinazione in quanto è usata dagli abitanti, secondo la misura varia dei diritti che hanno su di essa.

Il diritto napoletano sviluppò i principi del diritto romano, fissando opportunamente con nuova terminologia la distinzione, a questo certo non ignota, fra le varie categorie di beni d'uso pubblico da un lato, e dall'altro di beni che il comune possiede non altrimenti che un privato qualunque - salva sempre la finale destinazione - e amministra per provvedere ai bisogni ed ai servizi pubblici col reddito. Questi beni furono chiamati patrimonio; tutti gli altri, con voce della bassa

latinità, demanio. Il demanio dunque nel diritto napoletano comprende, tanto quelle che persisto a chiamare proprietà collettiva del comune quanto quella che più esattamente va denominata proprietà pubblica. Si potrebbero stabilire le ragioni storiche che contribuirono a rendere impossibile un'ulteriore specificazione, in un'epoca in cui l'idea di pubblico s'era nuovamente ristretta a significare il complesso degli originari del [25] comune. Già in ogni modo sono sufficienti per spiegare la confusione le esteriori analogie fra l'uso della proprietà pubblica e della proprietà collettiva. Quello che non si spiega, è l'equivoco in cui cadono gravi autori, che esponendo il diritto vigente non soltanto non correggono e non completano il concetto del diritto napoletano, ma lo applicano alle altre regioni d'Italia. Mentre è molto precisamente definito già dalla giurisprudenza francese, e risulta indirettamente dal testo delle nostre leggi il concetto del demanio pubblico municipale, che abbraccia tutta la proprietà dei comuni necessariamente o volontariamente destinata all'uso non dei comunisti, ma di tutti i cittadini, anzi di tutti gli uomini. Uso che costituisce bensì un diritto ma un diritto derivante da una norma di diritto pubblico amministrativo, e non avente un contenuto giuridico privato, nè congiunto in nessun caso con una diretta utilità patrimoniale. Il concetto napoletano del demanio comunale o universale va oggi applicato alla proprietà comunale colpita dagli usi civici, dagli usi cioè spettanti ai comunisti, con un contenuto di diritto privato, e una diretta utilità patrimoniale; va, in una parola, ristretto alla proprietà collettiva dei comuni.

Ma più delle ragioni son notevoli gli effetti di quella mancata specificazione. Che giovò in due modi alla tutela dei diritti popolari. Prima perchè otteneva dal diritto pubblico la consacrazione loro; mentre, riaccostati al diritto privato, costretto nelle categorie logiche della giurisprudenza romana, ne sarebbe stato impossibile, non che il riconoscimento, l'intelligenza. Poi, perchè colla considerazione complessiva di quelli e dei diritti d'uso [26] pubblico, per cui in teoria e in apparenza soltanto venivano ad attribuirsi ad una cerchia di soggetti meno ristretta delle associazioni territoriali, divenne possibile dare alla loro tutela una base filosofica, conveniente al modo di concepire e alla coltura dei tempi. E si potè parlare di diritti dell'uomo, distribuiti da Dio per mezzo degl'imperatori e dei re, che nessuna potestà terrena può ritogliere o diminuire, perchè contravvenendo alla giustizia naturale di cui è costituita ministra, cessa d'esser potestà legittima. Affermazioni - oggi l'osservazione è ovvia - incoerenti e inconferenti all'oggetto; ma che sole, allora, potevano difendere contro il diritto della spada gl'interessi immanenti della consociazione civile.

E su queste basi, da questi germi si svolse, nella lotta aspra, incessante contro le prepotenze feudali quella teorica dei *jura civitatis*, che forma la maggior gloria della giurisprudenza napoletana. Teorica che non si limitò a tutelare i diritti civici sul demanio comunale; ma anche diritti della stessa natura sulle terre devolute ai privati - i demani feudali ed ecclesiastici - giustificandoli o colla insufficienza delle terre comunali ai bisogni dei cittadini, o colla formazione di nuove università nelle terre date in feudo. E questa teorica ottenne, nei suoi punti principali, la sanzione delle prammatiche emanate dai re, nelle epoche della lotta colla potenza baronale, in cui

il potere regio aveva il sopravvento. Dalle quali prammatiche venne, a più riprese, proclamata l'indivisibilità, l'inalienabilità, l'imprescrittibilità dei demanî; prescritta la revocazione delle *bandite* e delle *difese*; vietate le difese nuove, importanti una sottrazione di terre al legittimo uso de' cittadini, senza l'approvazione regia [27] e senza il consenso di tutti, non della sola maggioranza fra gl' interessati.

Parve ai giurisperiti, che leggi cosiffatte opponessero un muro di bronzo contro alle usurpazioni dei baroni. Ma come, in realtà la giurisprudenza e le leggi fossero riuscite a tutelare i diritti popolari, ci dice lo storiografo degli Abusi Feudali, descrivendo le condizioni dell'epoca in cui venne abolita la feudalità: - I demanî de' comuni si trovavano o illegalmente alienati, ingombrati di servitù e di prelezioni che i baroni vi avevano a loro favore costituite. Il governo con diversi provvedimenti, dati fra lo spazio di un secolo e mezzo, aveva voluto far eseguire le prammatiche, ma le tergiversazioni del foro avevano vinto la forza della legge. All'infuori di pochissime reintegrazioni, ottenute in seguito di lunghi e dispendiosi giudizi, i fondi comunali dal tempo delle prammatiche del 1650, che ne avevano dichiarate nulle le alienazioni, riservando agli acquirenti i crediti, se fossero giudicati legittimi, erano tuttavia in mano ai baroni. Per un principio della giurisprudenza napoletana nella partecipazione dei demani, i baroni erano equiparati ad un cittadino. Alcuni scrittori li vollero equiparati al cittadino più ricco, altri a due. Questi cittadini armati di cento braccia fecero valere il loro diritto secondo il bisogno. Alcune volte vollero separarsi dalla comunione e si fecero cedere la migliore parte dei demanî. Altre volte contraddicendo l'uso che l'università voleva far delle sue rendite vendettero il loro consenso, o riservandosi una parte de' frutti, o imponendo una prestazione. Le università, dopo aver ceduto alla forza o agli artifizi, promuovevano [28] una lite, e gli archivî de' più miseri comuni del Reame conservano ancora ammassi di carte polverose, che presentano tutta la successione delle loro inutili querele, dal tempo de' primi sovrani fino al secolo nostro, i mezzi violenti usati da' baroni per impedir i processi, le fraudolenti sottrazioni dei titoli più antichi, le ambagi di una procedura interminabile, il risultato più sicuro della quale era la conservazione delle cose nello stato più comodo all'usurpatore e all'oppressore. —

Venne la rivoluzione francese, e rovesciò la feudalità, e pareva dovesse portar via con un soffio tutto un passato d'ingiustizie e di soprusi. Non restaurando i diritti popolari conculcati e manomessi, come volevano gli statisti della fine del secolo scorso, che miravano ad estinguere gradualmente, per vie legali, il feudalismo; auspice la monarchia dei Borboni, che dalle prepotenze dei feudatarî, in cui aveva avuto i sostegni più validi la dominazione straniera, doveva temer la propria rovina. Alla forma in cui quei diritti venivano esercitati erano contrarie le tendenze, le opinioni, i pregiudizî, anche, della rivoluzione. Nella proprietà collettiva dei comuni, che aveva così profonde radici nella storia, e che colla feudalità non aveva avuto altri rapporti che d'antagonismo e di lotta, si volle vedere una filiazione, una conseguenza del sistema feudale, e la si travolse nella condanna irremissibile di questo. In Francia, la Convenzione, dopo d'aver vendicato piuttosto che riparato le usurpazioni dei feudatarî a danno dei comuni, colla rappresaglia di leggi violentemente retroattive, pose mano a distruggere la proprietà comunale, ordinandone la divisione fra i

comunisti, e un progetto anche più [29] radicale, ch'ebbe soltanto un principio d'esecuzione, concentrò nello Stato tutta la proprietà dei comuni, senz'altro compenso che quello dell'assunzione dei loro debiti. Nel Reame si procedette con maggiore ponderazione. Per reintegrare i comuni nella proprietà dei demani occupati dai feudatarî non occorre dar forza retroattiva alla legge, perchè il principio dell'imprescrittibilità, ammesso dalla giurisprudenza e consacrato nelle prammatiche, rendeva radicalmente nullo ogni titolo che coprisse l'usurpazione. Fu ordinata la quotizzazione delle terre demaniali fra i comunisti, con preferenza dei cittadini bisognosi, e col carico di un canone annuo a vantaggio dei comuni, che i quotisti potevano redimere. Fu ammessa la sospensione delle divisioni in quei demanî così estesi da sorpassare i bisogni della popolazione e i mezzi che in essa si potessero trovare per la coltura.

La grandezza delle speranze che queste leggi avevano fatto concepire non è superata che dalla presente delusione intorno ai loro effetti. Esse dovevano rimettere in commercio immense estensioni di territorio tolte alla circolazione e all'attività individuale e dannate a sterilire; dovevano sollevare i *cafoni* alla condizione di agricoltori proprietari, e dare ad essi, colla responsabilità che accompagna la proprietà, la coscienza dei diritti e dei doveri di cittadini. Invece non la redenzione delle terre, non la redenzione dei lavoratori è compiuta; il patrimonio demaniale che doveva esser lo strumento per riscattarli dalla servitù della miseria è in gran parte sperperato; rivendicati i diritti usurpati dai feudatari si son continuate e rinnovate le usurpazioni, mutandosi soltanto [30] gli usurpatori; le quotizzazioni non hanno agevolato che il monopolio dei terreni nelle mani di proprietari, e l'accrescimento delle grandi a danno delle piccole proprietà.

Per analizzare la cause complesse che concorsero a creare una così grande sproporzione fra gli effetti voluti e gli effetti ottenuti dalla riforma, per passare in rassegna i fattori politici: l'interesse di un governo oppressore di tener desto coll'arma della questione demaniale l'odio e l'antagonismo fra le classi della società; i fattori sociali: la sostituzione all'antica nobiltà degli *homines novi*, dei borghesi arricchiti, più accaniti e più tenaci a difender gli interessi che avevan già combattuti, e ch'eran divenuti i loro; i fattori amministrativi: la inettitudine e la ignoranza dei funzionarî incaricati di applicar le leggi, la formazione delle clientele e delle tirannidi locali, aiutata dall'ordinamento municipale introdotto nel '61 col nuovo regime, che rende atti i municipî a vendicare qualche volta, spesso a compiere o a coprire le usurpazioni, a ripararle non mai; i fattori giuridici, tra cui quello stesso principio dell'imprescrittibilità che doveva essere e fu un tempo il baluardo dei demanî, serve a eternare le questioni, e impedisce di definirle; i fattori giudiziari: la restrizione sempre maggiore della giurisdizione singolare, sola capace della funzione speciale che si doveva esaurire colla liquidazione del vecchio ordine di cose — andrei troppo lontano dall'obbiettivo principale del mio discorso. Questo mi importa d'accennare: che il passaggio dal sistema della proprietà collettiva al sistema della proprietà individuale non si poteva compiere e non si compì con utile sociale mediante le quotizzazioni dei demanî. Il possesso di un pezzo [31] di terra, spesso insufficiente per la sussistenza d'una famiglia, inutilizzato per la mancanza di capitali con cui

coltivarlo, è, o diventa appena la scarsa rendita diminuisce, un onere per il contadino, che deve trarre di che pagar il canone al comune, l'imposta allo Stato, quasi sempre l'usura allo strozzino. E corre a disfarsene, per un tozzo di pane, e la terra si accumula nelle mani degli speculatori ed egli torna più povero e più derelitto di prima. È sempre, è vero, membro del Comune, ma la proprietà del Comune, di cui era partecipe, è spenta prima della sua, o convertita in opere di utile pubblico, e la qualità di comunista non gli conferisce più altro diritto che quello di passeggiare per la strada che il Comune ha costruita.

Si prevede la triste vicenda, e si volle prevenirla, moltiplicando le barriere alle alienazioni delle quote. Ma tutto fu vano; si trovarono mille modi per eludere il divieto: contratti imperfetti, che la prescrizione doveva coprire, affitti simulati, anticresi. Taluno lamenta che non si sia preferita alla concessione della quota in piena proprietà, la concessione in enfiteusi irredimibile. Altri porta innanzi l'esempio della Prussia, dove per compiere la grande riforma agraria, che dei servi della gleba fece liberi agricoltori, non si credette sufficiente la divisione del suolo, ma si creò un mirabile organismo bancario, destinato ad anticipar al contadino, contro un mite interesse, i capitali per coltivar la terra e fare nuovi acquisti. Ma ormai, per l'agricoltura e per i contadini del mezzogiorno, se si può far qualche cosa di utile, è vano sperar di riparare il mal fatto [32].

Nelle altre provincie d'Italia, di un demanio universale, nel senso del diritto napoletano, o, come altri ha detto, di un demanio comunale privato, nessuna legge ci autorizza a parlare. Dei beni comunali dove pur sussistono usi civici - i *communaux* della Francia - i più hanno perduto ogni carattere di proprietà collettiva. L'uso civico non è più un diritto, è un modo di godimento dei beni comunali subordinato alla tolleranza dell'amministrazione, a cui la legge inculca di sostituirlo, quand'è possibile, colle affittanze. E l'alienazione dei beni comunali che prima era facoltativa, e una legge ha reso obbligatoria per i beni incolti, toglie ai comunisti, senza ristoro, anche la speranza che la tolleranza dell'uso possa venir continuata. La giusta opposizione che trovò quella legge ne impedì quasi da per tutto l'applicazione, e tardi si pensa di limitarne la portata, escludendo dall'obbligo dell'alienazione le zone montane non dissodate e tenute a prato naturale. Dove, per quel che riguarda il regime delle acque e la conservazione del suolo, se il prato non fa certo lo stesso ufficio dei boschi, è certo preferibile ai dissodamenti a scopo di coltura, che la legge vigente lascia nel pieno arbitrio degli acquirenti quando non si tratti di zone sottoposte a vincolo forestale. E dove, se veramente la coltivazione e il rimboschimento non sono possibili o non sono remuneratori e la sola industria possibile è la pastorizia, nessun interesse economico milita ad imporre la rovina degli abitanti, per sostituire alle loro le mandrie dei grossi speculatori, condotti da pastori salariati. Ma neppure il progetto di legge a cui accenno, confermando per tutti gli altri beni comunali l'obbligo dell'alienazione [33], provvede a garantire che l'alienazione non importi lo sperpero di un patrimonio, che non è, ripetiamolo, proprietà dei membri del Comune, ma dell'ente Comune, e che si dovrebbe considerare come un deposito da trasmettere alle generazioni venture.

Sorte singolare, quella della legge del '74 che consacrò l'alienazione obbligatoria dei beni comunali incolti! Era stato gettato nella macchina parlamentare un progetto del senatore Torelli, che si proponeva come fine il rimboschimento delle terre comunali, l'alienazione considerava come mezzo eventuale, quando i comuni al rimboschimento non sapessero o non potessero provvedere da loro, e strettamente collegato al fine così, da imporre per condizione dell'acquisto l'obbligo del rimboschimento. Attraversò in pochi mesi gl'ingranaggi non tutti coscienti della macchina, e ne uscì, sotto l'impulso dell'ortodossia economica, che vede nel movimento e nella lotta degl'interessi individuali, non importa se disgregati, lo strumento di ogni progresso, la legge promulgata – poichè non possiamo dir con troppa verità la legge vigente - capace, se non produttiva, di effetti così diversi da quel primo intento. Anche poco mancò, che nella discussione alla Camera la prescrizione di alienare venisse estesa ai demanî comunali, portando nell'intralcata questione demaniale un nuovo elemento di disordine.

Ma, veramente, in quella discussione stessa venne affermata e riconosciuta la possibilità dell'esistenza di diritti civici sui beni patrimoniali dei Comuni, che la legge voleva colpire. E venne riconosciuto, quantunque nel testo della legge non si sia creduto necessario [34] d'inculcarlo esplicitamente, il principio, che l'alienazione non pregiudichi quei diritti.

Vi sono, dunque, beni patrimoniali dei comuni colpiti da diritti civici, ma non hanno coi demanî universali comune il nome nè la storia. Affinità giuridiche tra gli uni e gli altri sussistono indubbiamente, ma non possiamo congregarli in un'unica categoria, quando tutta l'importanza del concetto di demanio sta nella legislazione speciale in vigore per le sedici provincie del mezzogiorno, che riconosce principî di diritto singolare, derivati dalla giurisprudenza napoletana e dalle prammatiche – quello, fra gli altri, della imprescrittibilità, riconsacrato nella legge comunale del 1816 - e dà norme e provvisori - sulla divisione, sugli affranchi, sulla reintegra, sulla giurisdizione - in nessun modo applicabili ai beni comunali di altre provincie.

Forse anche indipendentemente dai principî di diritto singolare che valgono per i demanî, una differenza dai beni comunali patrimoniali colpiti da usi civici si potrebbe riscontrare in ciò, che in questi può mancare la compenetrazione del diritto dei singoli membri col fine stesso dell'*universitas*. Il diritto del Comune sul demanio, che è il potere, statualmente garantito, di escludere gli estranei al Comune dal disporre in qualunque modo, senza il consenso dei membri del Comune, sul demanio, ha la sua ragione d'essere e la sua misura nell'interesse dei membri del Comune a disporre essi del demanio. L'università è proprietaria del demanio, in quanto i suoi membri hanno interessi sul demanio. Invece i beni patrimoniali comunali possono servire ad altri interessi che non sieno quelli dei comunisti aventi [35] su di essi diritto; e quel ch'è più notevole, gli aventi diritto possono essere, e assai di frequente sono, non altro che una frazione, territorialmente limitata, dei comunisti. Quindi il loro diritto, piuttosto che compenetrarsi col fine per cui l'università è costituita proprietaria, cioè escludente gli estranei, viene a contrapporsi al diritto della università.

Caratteri, del resto, non di due separati organismi ma di due momenti successivi in uno identico svolgimento. I demanî sono più vicini che non gli altri beni comunali al tipo della proprietà collettiva. E alla natura della proprietà collettiva risponde anche il carattere singolare che conservano della imprescrittibilità. Logica e legittima in quando escludeva, in origine, che il tempo potesse coprire le usurpazioni fatte da membri dell'università, le alienazioni fatte a membri dell'università. Nessuno può prescrivere contro se stesso; e i membri dell'università, rispetto ai loro diritti sul demanio, si dovevano considerare parti dell'università. Logica e legittima e sufficiente a difendere i diritti civici contro le usurpazioni più frequenti, ch'erano quelle dei baroni, membri dell'università. Illogica, e però cattiva arma, e come ho accennato, ormai agli interessi stessi che dovrebbe difendere, nociva, nella estensione che acquistò più tardi applicata indifferentemente a tutti gli estranei.

Originariamente era del pari conforme al tipo della proprietà collettiva, la proprietà dei villaggi; e se ne scostò, quando venne a sovrapporsi ad essi l'associazione comunale, creando una contrapposizione d'interessi, a cui corrispose una contrapposizione di diritti. Nei demanî perdura invece, in mezzo a disarmonie [36] nuove d'interessi, la determinazione di diritti conveniente ai tempi, in cui gl'interessi dell'università erano tutt'una cosa cogli interessi dei suoi membri. Complicati gli uffici, alterata, per le mutazioni sociali, la costituzione dei Comuni, s'impone ormai la necessità di affidare ad un ente distinto dal Comune la tutela del demanio.

Risulta da queste considerazioni, che ai diritti civici sui beni patrimoniali dei comuni non si può assegnare un posto distinto dai diritti civici che colpiscono beni di privati, d'altri enti morali, o dello Stato. Dei quali tutti si forma una categoria, affine per certi rispetti agli usi civici sui demani feudali ed ecclesiastici, dove della proprietà collettiva è piuttosto il ricordo che il residuo. Sono diritti collettivi, perchè costituiscono facoltà spettanti potenzialmente a un insieme di uomini, organizzato o no regolarmente, ma di sua natura perpetuo, nell'interesse dei singoli componenti, che attualmente le esercitano; non proprietà collettive, perchè non contengono l'impero sui beni nel complesso dei loro rapporti, nè la facoltà di escludere tutti quanti stanno fuori della loro cerchia dal disporre in misura più o meno larga.

Dei diritti civici sui beni privati in parecchie regioni i più non sono che, in un rapporto diverso di oggetto, gli stessi diritti civici sui beni comunali passati nelle mani dei privati, o direttamente, per alienazioni, o indirettamente, per incamerazioni, da varie cause determinate, e per alienazioni successive. Altri - e nel Veneto, per esempio, sono forse la maggioranza - si presentano fin dall'origine costituiti in rapporto con beni privati. Dal che traggono conforto i fautori della dottrina, che [37] negando la proprietà nativa degli abitanti sul territorio, non vede nelle forme collettive di dominio totale o parziale, che le reliquie di concessioni graziose dei signori legittimi del suolo. La base di fatto che ha la dottrina opposta nell'uso civico dei beni comunali, nella coordinazione cioè dei diritti degli abitanti col diritto dell'ente che li riunisce e li rappresenta, essa la trova nell'uso civico dei beni privati, nella subordinazione dei diritti degli abitanti al diritto di proprietà individuale. E per iscuoterla, bisogna ricorrere a questa complessa ipotesi: che i proprietari primitivi sieno stati spogliati della proprietà del suolo, e ridotti alla condizione di usuarî. Non

credo che si possa accettare, in termini così generali, un'ipotesi simile, ed escludere, che moltissime delle occupazioni private avvenissero su terreni abbandonati e spopolati, e che la concessione di diritti da parte degli occupanti, anziché un ristoro agli spogliati, o un mezzo di trattenerli su terre già loro proprie, fosse un mezzo di attirarvi abitatori e lavoratori. Però riconosco un valore all'argomento addotto; ristretto sempre a quei casi, in cui non si possa stabilire una derivazione legittima delle proprietà private dalle comunali. Scompare poi, naturalmente, ogni dubbio, dove ci sia la prova di una immigrazione sulle terre private; e tanto più, dove non si tratti di diritti goduti dagli abitanti, ma da popolazioni che abbiano sedi lontane del territorio su cui li esercitano. Esempio caratteristico, il pensionatico, il diritto di pascolo invernale, goduto già dagli abitanti dei Sette Comuni Vicentini sui territori al piano. Peraltro, dove pur si tratti di diritti acquistati per via di concessioni, è, il più delle volte, erroneo il parlare di concessioni graziose [38].

Così gli abitanti dei Sette Comuni affermavano, che la privilegiata libertà del pascolo in pianura fosse dedotta dalla necessità in cui si trovavano i loro primi dominatori, gli Scaligeri, di fermarsi ad abitare, popolare e custodire contro stranieri assalti, quei luoghi, che senza il privilegio sarebbero stati spinti ad abbandonare, per cercar altrove sussistenza; che più tardi, fosse confermata come condizione della loro dedizione a S. Marco. E, in generale, il vantaggio che i signori ritraevano dal ripopolamento e dalla coltivazione delle loro terre, si vuol considerare come corrispettivo dell'alienazione parziale di diritti ad essi pertinenti.

Pure, se i diritti civili sui beni comunali appaiono più antichi, e più sacri di quelli stabiliti originariamente sui beni privati, contro alla proprietà privata si affermano più risolutamente, più energicamente che non contro alla proprietà comunale. Ed è naturale. Fino a che la proprietà comunale conserva integro il carattere di proprietà collettiva, forte nella sua compattezza contro agli assalti esterni, si può svolgere internamente un'attività mossa da interessi armonici e cospirante ad un fine uniforme. Quando si smembra, e per la nuova forma, per la cresciuta estensione, per la mutata natura dell'associazione comunale, gl'interessi dell'associazione si vengono a contrapporre agli interessi degli utenti, l'attuazione di questi interessi non è più possibile, se non a condizione di una lotta contro di quelli. Ma la contrapposizione di diritti, che viene, almeno in parte, come ho notato, a rispondere alla contrapposizione d'interessi, non ha che un valore astratto e teorico, fino a che taluni diritti manchino di organi propri e di mezzi [39] efficaci di tutela. E male a interessi collettivi, che non vi danno una spinta proporzionata, giova l'azione che possono spiegare i singoli in cui quegli'interessi si determinano. Più: alle generazioni succedentisi, si trasmette la tradizione dell'antica comunanza; manca la tradizione di una lotta perseguita con obbiettivo costante. Così, poco a poco, il sentimento del diritto, che solo nella lotta si acuisce e si afforza, finisce per affievolirsi; si accetta il rispetto dell'uso come una tolleranza, che le vicende dell'amministrazione comunale e le alienazioni dei beni possono far cessare.

Tutto all'opposto, dei diritti collettivi su beni privati, quantunque vi manchi del pari la determinazione precisa del soggetto, e sia quindi manchevole l'ordinamento delle attività per cui si esercitano e per cui si tutelano restò desta la coscienza, perchè si

rappresenta chiara nella coscienza l'antitesi fra la personalità degli aventi diritto, e la personalità, la cui sfera giuridica è per quei diritti ristretta. Furono difesi e rivendicati in quotidiane innumerevoli contese giudiziarie, e si tentò di resistere contro alla legislazione che li minacciava di soppressione violenta. Ma la resistenza non doveva essere efficace contro una corrente prepotente di idee e di interessi, che in quei diritti trovavano un ostacolo ad ogni miglioramento di coltura, ad ogni svolgimento delle industrie agricole. Dove sono in vigore i diritti forestali di legnatico, di macchiatico, di boscheggio, i tagli si eseguono dagli utenti a capriccio, secondo porta il bisogno, secondo porta l'utilità del momento, in stagioni inopportune, con metodi irrazionali; non si ha riguardo alla vegetazione successiva e alla difesa del terreno [40], non si prendono misure contro i danni delle burrasche e degli insetti, e si giunge fatalmente alla distruzione del bosco. Anche dove il diritto è espressamente limitato alla legna morta e ai cespugli infruttiferi, si pretende di poterlo applicare nei boschi cedui a tutti i rami destinati al taglio, nei boschi d'alto fusto alle fronde che vegetano sotto alla origine dei rami grossi, e l'uso di molte regioni non accetta la restrizione alla legna secca e ai roveti, che allignano al piede delle piante, ingombrano il suolo e ne usurpano i succhi. Ma qualunque sia l'estensione di questi diritti, n'è egualmente dannoso l'uso e l'abuso che è quasi impossibile prevenire o reprimere. E spesso gli alberi dei boschi che vi sono soggetti si vedono incisi, scorzati, tagliati e danneggiati nella loro parte vitale, nei ceppi e nelle radici. Il pascolo nelle regioni montuose è un'altra causa attivissima della distruzione delle piante, e un ostacolo al rimboschimento.

Gli animali intaccano i germogli giovani, fanno perdere così il vantaggio della successione delle piante, rendono impossibili le piantagioni nuove, inutile il riseminamento artificiale o naturale. Il diritto di pascolo impedisce il passaggio da una coltura estensiva ad una coltura intensiva dove sia possibile ed utile, la sostituzione del prato artificiale al maggese, e la irrigazione; impedisce, quando sia limitato alle stoppie, la coltivazione delle piante che restano nel campo più a lungo de' cereali; quando dura tutto l'inverno, col calpestio praticato senza riguardo nei tempi piovosi, comprime ed indurisce il terreno più che non convenga allo sviluppo dei germi; costringe a mantenere una rotazione irrazionale, quando comprende il diritto su tutta l'erba prodotta del fondo al termine [41] d'un periodo di tre o quattro anni; vieta la chiusura dei fondi, e non v'è prescrizione di legge o sorveglianza che valga ad evitarne gli abusi, il danno dato dagli animali, specialmente nel pascolo estivo, alle piantagioni alle vigne, alle siepi. Costringe del pari all'osservanza di una rotazione irrazionale e non remuneratoria il diritto di semina che si esercita a turni di terzeria o di quarteria. Il *vagantivo* - il diritto di vagar liberamente per le valli e per le paludi, esercitarvi la caccia e la pesca e raccogliervi canne ed altri prodotti palustri - immobilizza i fondi nella condizione inferiore, in cui procacciano ai *vagantisti* queste utilità; o impedisce indirettamente le bonifiche, quando si affaccia la pretesa, che su fondi trasformati e richiamati con ingenti spese alla coltura sia riconosciuta la sua trasformazione in una specie di usufrutto, in un diritto su tutti i prodotti.

Il valore intrinseco di queste e di ragioni analoghe, corroborate dalla forza degl'interessi a cui servono, determinò quel movimento legislativo che si può dir

cominciato in Italia, prima della rivoluzione Francese, coi parziali provvedimenti della Repubblica Veneta sul pensionatico, e colle leggi toscane che abolirono nel Pisano nel Pistoiese nel Senese i diritti di pascolo e di legnatico; che continuò, con lunghe soste, nel presente secolo, e venne ripreso con maggiore energia dal governo nazionale. I moderni legislatori non si credettero astretti a nessun riguardo per i vetusti diritti, in cui non vedevano che un ostacolo al libero svolgimento della proprietà individuale. Eran sepolte e dimenticate le teoriche della giurisprudenza napoletana, che li facevano derivare dalla natura o da Dio, e ne consacravano [42] l'inviolabilità di fronte ad ogni diritto creato da potestà terrene. L'intrecciamento delle loro oscure origini e delle loro vicende colla storia della feudalità, li coinvolgeva nell'odio decretato ad un ordinamento, del quale non si scorgevano che le anomalie stridenti nelle società nuove, dimenticandosi le condizioni morali e sociali da cui era stata determinata, ed a cui era sopravvissuta. Si rifuggiva dall'attribuire ad essi di diritti anche il nome; il romano nome di servitù non li riaccostava ad una categoria d'istituti giuridici, ma valeva a stigmatizzarli come abusi, tollerati rimedi d'altri abusi, che perdevano colla scomparsa di questi la ragione d'essere. Collegandone la costituzione a un diritto giurisdizionale più presto che a un diritto dominicale, si pretendeva, che cessato quel diritto per il mutato ordinamento dell'autorità, dovessero venir a cessare senza compensi per gli spogliati. E se per le solite vaghe considerazioni della equità, o per opportunità politica, si finiva per ammettere, di mala voglia, un indennizzo, poco o nulla si curava che rappresentasse veramente l'equivalente della utilità perduta. Parve il provvedimento più semplice e più spiccio d'assegnarlo ai Comuni, a cui appartengono gli utenti, coll'ingiunzione di devolverlo a scopi d'istruzione o di beneficenza, e di preferenza a vantaggio dei più poveri fra gli utenti. L'indennizzo veniva così trasformato in un'elemosina.

Tutto questo, s'intende, in nome dell'interesse generale. Ora, o Signori, quando la determinazione dell'interesse generale procede da criterî astratti, e non s'induce rigorosamente dalla ponderazione degli interessi particolari, che l'interesse generale deve riassumere e [43] conciliare, quando col pretesto che la società è un organismo, si fabbrica una metafisica nuova, e all'unità sociale si attribuiscono attività, bisogni, fini, che non sono la risultante delle attività, dei bisogni dei fini degli uomini che la costituiscono, io m'impauro così delle conseguenze di questi metodi che pongono gl'interessi più legittimi alla discrezione di impressioni, di opinioni transitorie, di gruppi di interessi momentaneamente prevalenti, che abdicherei alle mie convinzioni più ferme, e tornerei - se non sapessi un rifugio migliore - alle teoriche del diritto assoluto, che hanno pur servito a difendere per tanti secoli la società dagli arbitrî o dalla persistenza degli arbitrî, tenendo d'occhio le aspirazioni all'ideale. Ma non vi è bisogno di immaginare un diritto assoluto, per negare, che il diritto sia una creazione arbitraria della legge, per affermare, al contrario, la necessità della sua coordinazione a condizioni morali, intellettuali ed economiche, che si determinano nei bisogni da soddisfare, negli interessi da rispettare. Ed è a stabilire induttivamente questa coordinazione, a fissare a quali interessi servano, e come servano, i varî diritti, che devono mirare le indagini storiche. Oh, non ricorriamo alla storia, per scovar tra

pergamene polverose il diploma di Ottone, che concedeva mille anni or sono a quei di Cavarzere l'usufrutto delle loro valli, e non ci perdiamo a discutere se la copia che si conserva di quel venerabile documento, portante una data posteriore di sessantasette giorni a quello in cui si pone la morte del Sassone imperatore, sia autentica o no, e se fornisca un titolo valido alle pretese dei *vagantisti*.

Ma, per giungere alla conoscenza piena di fenomeni [44] complessi, per evitare le più gravi cause d'errore, che dipendono dal rapporto dell'osservatore coi fatti osservati, raccogliamo le testimonianze lontane dall'influenza dei nostri sentimenti, delle nostre passioni, dei nostri interessi; sicure da quell'illusione della prospettiva morale per cui s'ingigantiscono i piccoli fatti prossimi; sopra tutto raggruppiamo un numero di fatti distribuito in abbastanza largo spazio di tempo per poter stabilire con qualche verisimiglianza fra loro i rapporti di causa ad effetto. E per ricostituire così, andando oltre i limiti della semplice osservazione, l'esperienza naturale, e per supplire l'esperienza artificiale, inapplicabile nel più dei casi alle scienze morali e politiche, e il cui difetto è per esse la grande causa d'inferiorità in confronto alle scienze fisiche. Quando sia stabilita la immanenza delle cause, che determinano le forme giuridiche della proprietà collettiva, non ci abbaglieranno i miraggi delle trasformazioni economiche, ottenute gettando nella massa inerte il lievito dell'interesse individuale; nè ci apparirà necessario, per richiamare il benessere, che può irradiarsi su tutti, dov'è la miseria, immobile e infeconda per tutti, il sacrificio di quegli interessi, di cui i diritti collettivi sono stati strumento; accanendoci contro l'ostacolo che par più facile rovesciare, e risuscitando, con mutati nomi, i conflitti per loro mezzo attenuati o risolti.

Ma già la legislazione accenna a mutar la tendenza seguita per il corso di oltre un secolo. La Commissione parlamentare, chiamata a esaminare il disegno di legge presentato or sono tre anni, dal ministro dell'agricoltura, per l'abolizione delle servitù di pascere e di fidare [45] nelle provincie ex-pontificie, si mostrò superiore ai pregiudizî economici e giuridici, che diedero colore di novità liberali a tante inutili e dannose ingiustizie; e il progetto da essa sostanzialmente riformato, su cui annuente il ministro la Camera verrà presto chiamata a deliberare, soddisfa, in gran parte, quegli interessi legittimi, nel cui libero svolgimento non è contraddizione necessaria ai progressi agricoli ed economici del paese. Di questo risultato va dato il maggior merito all'intelligenza alla solerzia e al tatto del Vostro deputato, il marchese Zucconi, che seppe porre in giusta luce la natura e gli effetti degli istituti che si volevano nuovamente colpire e, sacrificando anche al bene il desiderio del meglio, avviò al trionfo la causa dei diritti popolari. I due punti capitali del progetto in questione sono: l'imposizione di sciogliere le promiscuità di dominio fra privati e comuni o associazioni o gruppi d'utenti; l'obbligo fatto al proprietario di cedere agli utenti, in corrispettivo del diritto sull'intero fondo, che viene abolito, una parte del fondo che ne agguagli il valore, in piena proprietà. Veramente, il progetto com'era stato presentato nella precedente sessione parlamentare, era per qualche rispetto migliore dell'attuale; soprattutto, in quanto escludeva le rappresentanze comunali, sospette di favorire interessi disformi o contrari a quelli degli utenti, dall'amministrazione dei beni dati per risarcire i diritti soppressi. Parrebbe utile e

possibile invece di assicurare all'insieme degli utenti un'organizzazione autonoma, che garantisca il diritto dell'insieme, che resta, per la utilità dei singoli, che passano. Sarebbe ancora giusto ed opportuno di consentire agli utenti l'affranco [46] del fondo, su cui esercitano i loro diritti, in confronto del proprietario, come è consentito al proprietario in confronto degli utenti; almeno quando il valore dei loro diritti superi quello della nuda proprietà, o quando l'estensione del terreno che il proprietario cedrebbe non sia sufficiente per continuarvi in comune l'esercizio dei diritti stessi. (28) Comunque, la legge è buona in sé, buona perché i suoi frutti spargeranno lontano il seme di altre risurrezioni.

Si riscontrano tendenze affini nel progetto di legge modificato dalla Commissione parlamentare, per l'alienazione del bosco demaniale Montello, con cui – tardo riparo ai danni sociali di un conflitto più volte secolare reso più acuto dall'abolizione dei diritti d'uso, più che legislativamente improvvida, funesta per il modo con cui era stata dall'amministrazione eseguita la legge - si propone di concedere in enfiteusi una parte del bosco ai proprietari vicini, la parte dissodabile ai boscajuoli del territorio, promovendo fra questi con facilitazioni nel pagamento del canone e con sussidi la formazione [47] di società cooperative agricole. Agli interessi dei lavoratori già parzialmente consacrati in diritti lungamente contestati, ora negati, si fa ragione con questo progetto; ma la comunanza dell'esercizio o nella forma corporativa e colla collettività del godimento, o almeno nella forma di una libera associazione non è richiesta come condizione della concessione enfiteutica; non si provvede quindi alla garanzia degli interessi avvenire; peggio, si apre una via alle quotizzazioni che han fatto così mala prova nel Mezzogiorno, e allo sminuzzamento del suolo che ne rende impossibile la bonifica e la coltura razionale; nè si pensa di assicurare ai lavoratori lo strumento con provvisori speciali, che spianino la via al credito. Però avrà, forse, buon gioco la forte coalizione di proprietari e di speculatori che s'oppongono all'approvazione di questa legge, per riserbarsi i lucri dello sfruttamento del bosco, e fa balenar la lusinga di riversare le nuove fonti di ricchezza a beneficio dei derelitti.

Per compiere la rassegna delle reliquie della proprietà collettiva in Italia, per tratteggiare, anche a rapidi tocchi le ultime fasi dei diritti ademprivili della Sardegna,

---

(28) La discussione alla Camera fece ampia ragione a questi voti. E il progetto, utilmente modificato, attraversò salvo nelle sue parti sostanziali, la prova della discussione al Senato, che mutò soltanto la costituzione della Giunta d'arbitri a cui è affidato l'accertamento dei diritti e l'esecuzione della legge. Ma il beneficio che la legge può recare dipenderà dallo spirito che presiederà alla sua esecuzione. Assai larghi poteri sono attribuiti al Governo per determinare le norme dell'esercizio dei diritti collettivi conservati e organizzazione degli enti a cui vanno attribuiti. Un ordine del giorno della Camera invoca dal Governo un'inchiesta amministrativa sulle comunanze, partecipanze ed università rurali esistenti nelle provincie dell'ex-Stato pontificio e dell'Emilia, che dovrà servir di preparazione ad una legge, per regolare l'esistenza e l'esercizio dei domini collettivi, e, dove ne sia il caso, lo scioglimento. Le indagini e le proposte della Commissione d'inchiesta riguarderanno, naturalmente, anche i domini collettivi di nuova formazione, risultanti cioè dai domini collettivi imperfetti, o diritti collettivi d'uso, per la limitazione ad una parte dei fondi colpiti (il cantonnement francese). È da sperare che codesta Commissione, se trovi nei domini collettivi dei parassiti e delle malattie, non suggerisca, per liberarveli, di spiantarli.

e l'intrecciamento di diritti e di pretese dei comuni, dello Stato, di privati sui beni che quei diritti colpivano, ricollegandolo alla singolare storia del suolo di quella regione dove la proprietà individuale lentissimamente si svolge coi possessi precari dei *vidazzoni*, *furriadorgi*, delle *cussorgie* dalla proprietà collettiva; per descrivere gl'istituti in cui la proprietà collettiva sopravvive nella forma più caratteristica e più scevra di elementi stranieri: le Comunanze, e i Consorzi d'uomini e di famiglie originarie, così frequenti su questi monti, e le Partecipanze [48] delle Romagne, - dovrei andar troppo oltre i confini, che l'uso e la tolleranza Vostra assegnano ad un discorso inaugurale. Nè dalle osservazioni frammentarie sugli istituti, che serbano più o meno integro il carattere della collettività si potrebbe trarre, senza traccia di precipitazione una conclusione generale sul loro avvenire economico e sull'indirizzo della legislazione a loro riguardo. In ogni modo, la loro importanza economica è territorialmente limitata, e nessuno sogna, che in essi riposino i germi d'una vasta trasformazione sociale, come gli slavofili pensano di trovare nel *mir* la formola di una civiltà nuova il principio futuro della rigenerazione dell'Europa in preda alle lotte di classi e in pericolo per gli eccessi dell'individualismo. Neppure, chi miri alto, chi miri lontano può accarezzare l'idea di perpetuare, serbandoli intatti, per difenderli dalla prepotenza dell'individualismo, uno studio arretrato di coltura, in cui trovino soddisfazione bisogni e aspirazioni modeste, in cui uomini semplici possano vegetare in pace. Ma non è vero che sia nella forma della proprietà collettiva l'ostacolo più grave, neppure è vero che sia un ostacolo alla trasformazione della economia rurale, al progresso industriale della coltura. La proprietà collettiva non si è mai sperimentata nelle condizioni più favorevoli. I mali ad essa attribuiti sono assai spesso effetto di cause concorrenti. Le spinte eternamente umane dell'egoismo e dell'interesse non vengono meno negl'istituti ordinati a proprietà collettiva; assume per essa una forma diversa la lotta per l'esistenza, a cui prende parte di fronte e contro agl'individui isolati, il gruppo che raccoglie i deboli, e ne risparmia le forze, sopprimendo le lotte [49] minori e gli attriti in cui dolorosamente si consumano.

Certo è necessario di dare agli organismi collettivi una maggiore elasticità, di render possibile che s'adattino alle nuove condizioni di vita, di evitare che dalla immanenza dello scopo ne derivi la immobilità. Ma la rigenerazione di questi organismi deve partire da un impulso interno; è vano sperare l'efficacia duratura degl'impulsi esteriori. Questo è ufficio essenziale dello Stato: di togliere gli ostacoli alla vitalità e alla libera espansione del gruppo, di sorvegliare a che l'individuo non venga oppresso e sacrificato in nome del gruppo.

Adempiendolo, mostrerà d'intendere, che non ogni progresso è distruzione [50].